



**DOTTORI COMMERCIALISTI &  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

GIUSEPPE ANSELMI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE (SEDE DI  
VALDOBBIADENE)

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

DIEGO SAVIO  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

**AREA LEGALE**

FRIDA DEL DIN  
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA)

NUNZIATA MARIA R. PELLICANO  
DOTT. AREA LEGALE

**AREA AMMINISTRATIVA**

GIORGIA LEVORATO  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**AREA SERVIZIO CLIENTI**

MARIKA BOLZONELLO  
RAG. CUSTOMER SERVICE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 6 settembre 2017

**LE NUOVE PERCENTUALI DI IMPONIBILITA' PER DIVIDENDI E CAPITAL GAIN**

La Finanziaria 2016 ha ridotto, a decorrere dal 2017, l'aliquota IRES dal 27,5% al 24%. A seguito di questa modifica il Ministero dell'economia e delle finanze ha rideterminato (in aumento) le percentuali di concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei soci dei dividendi e delle plusvalenze di natura finanziaria, in modo da mantenere invariata la tassazione teorica complessiva in capo al socio persona fisica, **fissando al 58,14% la nuova percentuale di imponibilità.**

La nuova percentuale di imponibilità è applicabile agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017) e alle plus/minusvalenze realizzate dall'1.1.2018.

**TASSAZIONE DIVIDENDI/UTILI**

Come disposto dall'art. 1, comma 1, DM 26.5.2017 la nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili/proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016. Pertanto con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare la nuova percentuale è applicabile agli utili formati a partire dal 2017. La percentuale di tassazione in esame in capo ai soci persone fisiche "private" ha subito le seguenti modifiche:

Periodo di produzione degli utili	% di tassazione
Fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007)	40%
Dall'esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016)	49,72%
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)	58,14%

**TASSAZIONE PLUS/MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI**

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria (capital gain), costituiti dalle plus/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell'esercizio d'impresa. La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della

tassazione, tra dividendi e plusvalenze.

In relazione alle plus/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni nell'esercizio d'impresa da parte di soggetti non IRES l'art. 58, comma 2, TUIR stabilisce, come sopra accennato, la percentuale di esenzione. L'art. 2 del Decreto ha pertanto fissato la nuova percentuale di esenzione in misura pari al 41,86% (100 – 58,14). La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze non deducibile.

L'applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus/minusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale prescinde, per motivi di semplicità, dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate antecedentemente al 2018.

Il comma 3 del citato art. 2 ribadisce che le nuove disposizioni non sono applicabili alle società di persone e soggetti assimilati di cui all'art. 5, TUIR.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Partes